



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI , LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE,
E PER L'INTERMODALITÀ

M_INF-TSI
Direzione Generale per il Trasporto Stradale
e per l'Intermodalità
TSI
REGISTRO DECRETI
Prot: 0000213-30/12/2013-
REGISTRAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante "Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merce su strada", e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante "Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e di cose";

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante "Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori", come modificato, in particolare dall'articolo 12, commi 81, 93, 84 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO l'articolo 10, comma 1, lettera f) del summenzionato decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 che, con riferimento alla composizione dell'organo, stabilisce il numero dei rappresentanti che ciascuna associazione di categoria dell'autotrasporto, nonché di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, può nominare;

CONSIDERATO, inoltre che detto articolo, come da ultimo modificato dalla Legge di stabilità 2014, al fine di individuare le associazioni di categoria e le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo aventi titolo per poter nominare un proprio rappresentante in seno al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, richiede la dimostrazione di significativi requisiti di rappresentatività delle medesime associazioni sul territorio nazionale;

VISTO, inoltre, il comma 3 dello stesso articolo 10 del decreto legislativo 284/2005, a norma del quale i componenti del Comitato centrale durano in carica tre anni e possono essere confermati;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2010, n. 872, che ha nominato per un triennio i componenti del Comitato centrale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

VISTO, inoltre, il punto 3) del protocollo d'intesa sottoscritto il 28 novembre 2013 fra il Governo e le associazioni di categoria dell'autotrasporto maggiormente rappresentative, che impegna il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a porre in essere quanto necessario per avviare le procedure finalizzate al rinnovo del Comitato centrale;

RITENUTO di dover prevedere la decorrenza dei termini di proposizione delle istanze per l'accreditamento presso il Comitato centrale a partire da una data non anteriore all'entrata in vigore della legge di stabilità per l'anno 2014, come già indicato nell'avviso di avvio del procedimento di ricostituzione del Comitato centrale prot. n. 188, del 2 dicembre 2013;

VISTA la comunicazione prot. n. 188, del 2 dicembre 2013, con la quale l'Amministrazione rende noto l'avvio del procedimento di ricostituzione del Comitato centrale, pubblicato nel sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

RITENUTO, pertanto, di dover intraprendere quanto necessario per individuare le associazioni di categoria dell'autotrasporto e le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero competente, aventi titolo per poter nominare un proprio rappresentante in seno al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in base ai criteri definiti dall'art. 10, comma 1, lettera f) del summenzionato decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, come modificati dalla legge di stabilità per l'anno 2014;

VISTO il D.P.R. 10 luglio 2009, n. 123, recante "Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

SENTITE le Associazioni di categoria dell'autotrasporto e le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo del mondo cooperativistico;

DECRETA

Articolo 1

(requisiti per entrare a far parte del Comitato centrale)

1. In vista della ricostituzione della composizione del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, le associazioni nazionali di categoria dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, interessate ad ottenere l'accreditamento, sono invitate a trasmettere, entro e non oltre il termine di giorni trenta decorrenti dalla data del presente decreto, apposita richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione stessa, recante idonea documentazione comprovante, nelle modalità di cui al successivo comma 4, il possesso di tutti i requisiti di seguito specificati.
 - a. ordinamento interno a base democratica sancito dallo statuto;
 - b. potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;
 - c. anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attività svolte nell'interesse professionale della categoria;
 - d. non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate;
 - e. organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali;
 - f. firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro, logistica, trasporto merci e spedizione;

- g. rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce.
2. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in aggiunta ai requisiti sopra specificati sono tenute a comprovare di aver ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, e dimostrano che l'oggetto sociale dell'ente interessa anche il settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi. A tal fine producono apposita dichiarazione sostitutiva recante, fra le altre cose, gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero competente.
 3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 deve obbligatoriamente essere comprovato mediante idonea documentazione come appresso specificato.
 - I requisiti di cui alle lettere a) e b) sono comprovati dallo statuto dell'ente.
 - Il requisito di cui alla lettera c), è comprovato dall'atto costitutivo per quanto riguarda l'anzianità di costituzione dell'ente, e da idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, per quanto riguarda manifestazioni di attività svolte nell'interesse professionale della categoria.
 - Il requisito di cui alla lettera d) è comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, recante un elenco delle imprese iscritte (unitamente all'indicazione della ragione sociale, della partita I.V.A. e della sede), nonché, nel caso le imprese iscritte siano in numero inferiore a cinquecento, da dichiarazione sostitutiva attestante la consistenza del parco veicolare di ciascuna delle imprese iscritte che devono disporre di un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate. Le imprese riportate nell'elenco di cui al punto precedente devono svolgere esclusivamente attività di autotrasporto, essere regolarmente iscritte al Registro Elettronico Nazionale e/o all'Albo degli autotrasportatori, e rientrare fra quelle dichiarate dall'associazione negli elenchi depositati presso la Camera di Commercio, agricoltura, commercio e artigianato.
 - Il requisito di cui alla lettera e) è comprovato dall'atto costitutivo delle sedi territoriali, ovvero da conforme dichiarazione delle sedi territoriali della confederazione a cui aderisce, ovvero da dichiarazione della confederazione nazionale con l'indicazione delle sedi ove è attiva l'associazione.
 - Il requisito di cui al punto f) è comprovato da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che l'associazione o il movimento cooperativo ha sottoscritto, nel corso degli ultimi dieci anni, almeno un accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto logistica, trasporto e servizi.
 - Il requisito di cui al punto g) è comprovato da conforme dichiarazione della Confederazione, rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, attestante che l'associazione aderisce alla confederazione stessa.

Articolo 2

(modalità di proposizione delle istanze)

1. Le associazioni di cui all'art. 1, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti hanno l'onere di provvedere alla designazione del componente effettivo e supplente.
2. La richiesta di accreditamento con la connessa documentazione, nonché con le designazioni dei componenti effettivi e supplenti, dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento dei trasporti terrestri – Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la

stessa Direzione generale. In tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascerà ricevuta comprovante l'avvenuta consegna. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui all'art. 1, comma 1, verranno prese in considerazione la data di spedizione della raccomandata ovvero la data di consegna a mano.

Articolo 3 (istruttoria dell'Amministrazione procedente)

1. Scaduti i termini per la proposizione delle istanze, la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità dispone le verifiche circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1 e comma 2 in capo alle associazioni che hanno presentato domanda per entrare a far parte del Comitato centrale.
2. Ove, nel corso dell'istruttoria procedimentale, l'Amministrazione procedente ravvisi incompletezze o lacune comunque sanabili, richiede agli organismi interessati i necessari chiarimenti e le debite integrazioni documentali, fissando, all'uopo un termine non superiore a dieci giorni lavorativi. Gli interessati forniscono riscontro e trasmettono la documentazione richiesta entro i successivi dieci giorni lavorativi mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con consegna a mano.
3. In relazione alle dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione si riserva di effettuare le opportune verifiche ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. In esito all'esame istruttorio, l'Amministrazione provvede, con atto motivato, a dare comunicazione individuale alle associazioni circa l'accoglimento o il rigetto della richiesta di accreditamento. Avverso il provvedimento individuale di non ammissione sono esperibili gli ordinari rimedi in via amministrativa e giurisdizionale previsti dall'ordinamento giuridico.
5. In ogni fase e grado del procedimento, a tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, è garantito il diritto delle associazioni istanti ad intervenire e ad interloquire con l'Amministrazione procedente.

Articolo 4 (Nomina dei componenti)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dell'istruttoria svolta dall'Amministrazione e delle designazioni pervenute, sono nominati i componenti effettivi e supplenti del Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori in rappresentanza delle associazioni di categoria dell'autotrasporto nonché delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo regolarmente accreditate.

Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale dell'Amministrazione, nella sezione dedicata all'autotrasporto, ed è immediatamente produttivo di effetti giuridici.

Roma,



Dott. Enrico Finocchi